



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO
Ud.05/12/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7568/2021 R.G. proposto da:
DAA , rappresentata e difesa
dall'avvocato ANGELILLO GIUSTINA (X) per
procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente-

contro

BGN , rappresentato e difeso
dall'avvocato FORNESI ALESSANDRA (X) per
procura speciale in calce al controricorso

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3468/2020
depositata il 23/12/2020;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2022 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n.3087/2019 il Tribunale di Milano, all'esito della declaratoria, con sentenza parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data X 1999 tra GNB e AAD e in relazione alle condizioni di divorzio, quanto al mantenimento dei figli M e R (nati rispettivamente il X 2002 e il X 2005) e quanto alla domanda di assegno divorzile dell'ex moglie, così provvedeva: a) rigettava la domanda di assegno divorzile; b) affidava i minori M e R in modo condiviso a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione; c) disponeva che M fosse collocato presso la madre ai soli fini della residenza anagrafica e che R rimanesse collocata presso la madre, regolamentando in dettaglio le modalità di frequentazione dei genitori; d) invitava fermamente le parti a proseguire il percorso di sostegno per R presso il centro X o altro centro di loro preferenza; e) poneva a carico del padre, a titolo di mantenimento indiretto dei figli, un assegno di euro 1.400,00 (1.000,00 per R e 400,00 per M), da versare in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT; f) poneva a carico del padre il 100% delle spese straordinarie per i figli, regolamentate in dettaglio; g) poneva a carico del padre, nella misura integrale del 100%, le spese per la struttura scolastica tipo Collegio frequentata da M ; le spese di viaggio di M da e per il Collegio X , sito a X (BG) cioè abbonamento TRENORD + ATM, nonché le spese relative al cambio di stagione di abbigliamento per i figli, provvedendo direttamente all'acquisto dei capi; le spese per gas e utenze della casa coniugale; h) poneva definitivamente a carico solidale delle

parti l'importo della C.T.U. come già liquidato e condannava la D
a rifondere al B le spese di lite nella misura di 1/3,
compensando la restante parte.

2. Con sentenza n.3468/2020, pubblicata il 23-12-2020 e notificata il 7-1-2021, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della citata sentenza del Tribunale, ha disposto che il padre corrispondesse, a far data dal mese di giugno 2019, €1.000,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento (spese ordinarie) del figlio M, da versare direttamente al medesimo. Per quel che ora interessa, la Corte di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento alla D dell'assegno divorzile, per non avere ella svolto un ruolo endofamiliare tale da comportare rinunce professionali, ed ha ritenuto di dover aumentare il contributo di mantenimento del figlio M, non più collocato nel Collegio di X con annesso Istituto Alberghiero, riportandolo all'importo di €1.000,00 stabilito con l'accordo separativo, stante le condizioni economiche del padre idonee ad assicurargli un adeguato tenore di vita, con versamento diretto al figlio, divenuto maggiorenne dal X 2020.

3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione AAD, affidato a sei motivi e illustrato con memoria, nei confronti di GNB, che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. I motivi di ricorsi sono così rubricati: «**I. violazione e falsa applicazione dell'art. 316 c.c., comma 3, in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 cost., con l'art. 24 della carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e con la convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27 maggio 1991, n.**



176) con violazione degli artt. 315 bis e 316 c.c. violazione art. 115 e 116 c.p.c.; **II.** violazione del diritto all'ascolto ex art. 315 bis 3" comma cc —nullità della sentenza ex art 161 c.p.c. - erronea ricostruzione del fatto complesso —;**III.** vizio della sentenza per motivazione incompleta e contraddittoria; incoerenza tra motivazione e il dispositivo; violazione art. 337 ter cc; violazione art. 30 cost., violazione art. 115 c.p.c.; **IV.** violazione art. 5 comma sesto 1. 898/1970 e violazione dell'art. 24 Cost.; **V.** violazione dell'art. 5 1. n. 898 del 1970 e art. 337 ter c.c.; violazione degli artt. 1372, 1375 e 1366 c.c.; erronea ricostruzione del fatto complesso; omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 2, 3, 24 29 e 30 cost.; errata interpretazione e falsa applicazione del principio di diritto e dei criteri indicati dalla sentenza SS.UU. n. 18287/2018; errore nella valutazione delle prove libere, violazione dell'art 115 e 116 c.p.c., violazione dell'art. 2697 c.c.; **VI.** violazione artt. 91 e 92 comma secondo c.p.c in relazione alla soccombenza parziale alle spese del giudizio di primo grado (1/3) e del giudizio di secondo grado (2/3)».

6. I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto entrambi concernenti la questione della capacità genitoriale della madre e quella dell'ascolto dei figli.

La ricorrente censura la valutazione sulla propria capacità genitoriale, che assume effettuata in modo negativo, per avere la Corte di merito recepito le risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, senza svolgere un esame approfondito sulle dinamiche familiari e sulla responsabilità del padre, in relazione soprattutto alla grave crisi evolutiva del primo figlio, e senza procedere all'ascolto dei figli, in allora entrambi minori, finalizzato all'approfondimento della suddetta capacità genitoriale.

Entrambi i motivi sono inammissibili per carenza di interesse ad impugnare, posto che il giudice d'appello ha confermato i pregressi provvedimenti di affidamento condiviso dei figli, il primo dei quali,



tra l'altro, divenuto nelle more maggiorenne, e il collocamento degli stessi presso la madre, la quale non ha, quindi, ragione di dolersi di alcun provvedimento peggiorativo quanto alla regolamentazione del suo rapporto con i figli, né, di conseguenza, di valutazioni asseritamente negative espresse nei suoi confronti.

Le censure, sotto un ulteriore profilo, neppure si confrontano compiutamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, atteso che, come chiaramente ha affermato la Corte d'appello (pag.12 della sentenza), è stato riconosciuto alla madre un pieno ruolo genitoriale nonostante alcune criticità, l'affidamento dei figli è rimasto condiviso, così come la collocazione degli stessi presso la madre e la frequentazione paritaria, avendo, peraltro, le parti concordato il temporaneo collocamento di M presso una struttura educativa esterna che gli consentisse di emanciparsi.

7. Il terzo motivo è infondato.

La ricorrente si duole della decorrenza dell'aumento del contributo di mantenimento per il figlio (€1.000,00 da giugno 2019 con versamento diretto al figlio M, diventato maggiorenne). Deduce che il figlio aveva diritto a quel contributo (e non al minore importo di €400,00 versato alla madre) nonostante il suo collocamento infrasettimanale in convitto, avendo la stessa Corte d'appello ritenuto ininfluyente detto collocamento. Inoltre rimarca il fatto nuovo, ossia la conclusione dell'esperienza in collegio per M e il suo rientro stabile presso l'abitazione materna a far data dal 8.6.2019, e così ininterrottamente da allora. Deduce che, una volta ritenuto dalla Corte di merito il collocamento infrasettimanale di M in convitto un fatto ininfluyente e neutrale rispetto all'entità del mantenimento dovuto dal padre nell'importo in origine determinato, per effetto di accordo sul punto tra i genitori e recepito nell'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di primo grado, gli effetti della disposta riforma della sentenza di primo grado sul capo impugnato avrebbero dovuto retroattivamente decorrere dal mese di marzo



2017, in quanto già allora esistevano i presupposti per il riconoscimento e/o la conferma del mantenimento nella quantificazione originaria. Denuncia, pertanto, il vizio della sentenza rispetto alla diversa decorrenza della revisione (1.06.2019) per violazione dei principi stabiliti dalla legge a tutela del figlio a ricevere dal genitore un mantenimento congruo in relazione al tenore di vita da sempre goduto e proporzionale ai redditi (337 ter cod. civ. e 30 Cost.), anche in considerazione del fatto che la sorella più piccola aveva sempre ricevuto l'importo di €1.000,00. Ad avviso della ricorrente, per effetto della diversa decorrenza indicata nel dispositivo della sentenza impugnata, M era stato privato del congruo mantenimento per il passato, ossia durante i diciotto mesi nei quali il padre aveva versato € 400, 00 mensili, con un complessivo risparmio indebito per il padre di € 10.800,00, tale essendo la differenza dovuta e non versata dal padre alla madre per il titolo di cui trattasi dal 1.01.2018 fino al 30.5.2019. La censura non coglie nel segno, atteso che la Corte d'appello ha chiaramente esplicitato di ritenere corretto il ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento, da versarsi alla madre, per il figlio perché egli trascorreva la maggior parte dei giorni della settimana in collegio (pag.15 della sentenza impugnata). Coerentemente a detto giudizio, la Corte di merito ha disposto la quantificazione originaria del mantenimento del figlio a carico del padre solo a partire dal periodo in cui era terminato il suo soggiorno nel collegio, e quindi a decorrere da giugno 2019, ossia da quando il ragazzo era rientrato presso la casa familiare, con la madre, ed aveva concluso l'esperienza presso la struttura esterna, essendo incontrovertita detta ultima circostanza temporale, ribadita anche in ricorso. La statuizione impugnata, peraltro, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza e anche dalla lettura congiunta di motivazione e dispositivo, neppure riguarda più la madre, ma solo il figlio, divenuto maggiorenne nelle



more e a cui favore è stato disposto il versamento diretto del contributo di mantenimento da parte del padre.

8. I motivi quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto entrambi concernenti il diniego del riconoscimento all'ex moglie dell'assegno divorzile, sono inammissibili.

Con il quarto mezzo la ricorrente deduce che i giudici di merito hanno rigettato la domanda di assegno divorzile senza concedere la rimessione in termini istruttori rispetto alle allegazioni e prove dei presupposti normativi, alla luce del mutato orientamento interpretativo della norma sostanziale (art. 5 L. 898/70), in violazione del diritto di difesa della parte interessata, che si assume privata della concreta possibilità di far valere il suo diritto mediante nuove allegazioni e prove rispetto ai fatti costitutivi del suo diritto. Deduce la ricorrente che il giudice di primo grado aveva rigettato tutte le domande istruttorie dalla stessa formulate (74 capitoli di prova scritti in data anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite, istanze reiterate con la precisazione delle conclusioni e nell'atto di appello), e che la Corte d'appello ha omesso di accogliere la specifica istanza formulata dalla difesa di rimessione in istruttoria della causa per il mutato orientamento interpretativo della norma sostanziale da applicare.

La censura è inammissibile sia perché della richiesta di rimessione in istruttoria non vi è menzione nelle conclusioni rassegnate dall'odierna ricorrente in appello, come riportate nella sentenza impugnata che era stata decisa il 3-6-2020, e anzi la stessa ricorrente deduce di averla formulata solo in comparsa conclusionale, sia perché la doglianza si riferisce alla violazione del diritto di difesa, senza che sia compiutamente specificato il *vulnus* asseritamente subito e cosa precisamente l'odierna ricorrente avrebbe voluto dimostrare, posto, peraltro e soprattutto, che, anche in base a quanto ella stessa di seguito sostiene, illustrando le argomentazioni a sostegno del quinto motivo di ricorso, il quadro



probatorio era completo, ma sarebbe stato erroneamente valutato dalla Corte d'appello.

Infatti, con il quinto mezzo, la ricorrente denuncia l'omissione di qualsiasi valutazione di adeguatezza dei suoi mezzi, in contrasto con le risultanze documentali, per avere ella documentato in trasparenza le proprie condizioni reddituali, che, con altri indici univoci, non lascerebbero dubbi sull'assenza di redditi adeguati, ammontanti, nel 2017, ad € 4.085,00. Deduce di aver contestato la circostanza secondo cui ella avrebbe sempre lavorato e, in particolare, afferma che a partire dal 2009 aveva lavorato a tempo parziale ed aveva interrotto ogni attività lavorativa nel 2013, anche per motivi di salute, mentre i modesti lavori svolti dal 2017 non le avevano procurato redditi sufficienti, a causa anche della sua età, non più nella piena giovinezza, e della crisi generale del Paese. La ricorrente deduce di avere documentalmente dimostrato sia la propria situazione lavorativa mutata nel corso del tempo, sia la propria situazione reddituale, tramite l'allegazione degli estratti conto, della giacenza media del conto e delle dichiarazioni dei redditi, anche degli anni 2018 e 2019. Ad avviso della ricorrente, la sentenza risulta fondata sull'ennesima allegazione, contestata, della controparte, che aveva pretestuosamente trasformato una sua abilità in una fonte di business (cake design). Rimarca, pertanto, che: *i)* lo squilibrio reddituale è dipeso dal vissuto della famiglia, dato che all'ascesa professionale dell'ex marito- dirigente dal 2012- corrispondeva la compromissione professionale della ricorrente, che assolveva i compiti di cura della prole; *ii)* l'omessa valutazione della durata del rapporto matrimoniale (16 anni) e del fatto che tuttora è la ricorrente ad essere dedita della cura della prole; *iii)* l'omessa valutazione del contenuto dell'accordo di separazione consensuale del dicembre 2015, con cui era riconosciuto alla moglie l'assegno di mantenimento di €500,00 mensili, non subordinato al reperimento di nuovo lavoro da parte della beneficiaria, in allora priva di redditi perché da anni



dedita alla famiglia; iv) l'omessa valutazione che la decisione di separarsi non era stata causata nel 2012 dalla moglie, ma dall'infedeltà del marito scoperta nel 2015; v) l'errata valutazione della sua relazione sentimentale con il sig. S, socio della locanda presso cui la ricorrente aveva lavorato come operaia fino ad ottobre 2017, atteso che la relazione si era conclusa e che comunque mai si era connotata come una scelta di vita stabile e duratura; vi) l'errato mancato riconoscimento di assegno con funzione assistenziale, nonostante fosse documentata la totale inadeguatezza dei mezzi della ricorrente, avendo immotivatamente la Corte d'appello sindacato le sue scelte lavorative connotandole di negatività, omettendo di valutare fatti decisivi, ossia che la ricorrente ha limitate *chance* lavorative sia per età, sia per assenza di esperienze compatibili con il suo titolo di laurea, sia e soprattutto perché tuttora dedita all'impegno prevalente di madre, da sempre prioritario.

Le suesposte diffuse e articolate doglianze, non sempre espresse in modo lineare, si risolvono in una critica alla valutazione probatoria, senza che siano neppure compiutamente precisati i fatti decisivi il cui esame possa ritenersi omesso, e sono, in realtà, dirette impropriamente a sollecitare il riesame delle risultanze istruttorie e del merito.

La Corte d'appello, con ampia e congrua motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014), ha scrutinato in dettaglio i profili di rilevanza (pag. 16, 17 e 18 della sentenza impugnata), sia in ordine all'effettivo ruolo endo-familiare svolto dall'ex moglie, sia in ordine alle sue occupazioni lavorative nel tempo, rapportate anche al titolo di studio posseduto ma non "coerente" con le attività svolte per scelta e i cui proventi, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, ha valutato inattendibili nella loro esiguità, sia con riferimento al contributo alla carriera del marito. All'esito di detta indagine, la Corte territoriale ha escluso che fosse rinvenibile, sulla scorta delle risultanze di causa, una specifica rinuncia della ricorrente, all'attualità impiegata *full*



time, a prospettive lavorative in ragione degli impegni familiari e che il lamentato divario reddituale fosse causalmente riconducibile al ruolo endo-familiare svolto dalla ricorrente e a scelte di vita familiari. A fronte di tale chiaro percorso argomentativo, supportato da riferimenti precisi a dati fattuali, la ricorrente si limita, in buona sostanza, a riproporre la propria diversa ricostruzione della vicenda per cui è causa e una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, inammissibilmente chiedendo, in sede di legittimità, una rivalutazione meritale.

9. Il sesto motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole della mancata totale compensazione delle spese di lite, deducendo di non essere stata soccombente in primo e in secondo grado con riguardo al mantenimento del figlio M, nonché deducendo che la compensazione risultava in ogni caso giustificata, stante il contrasto giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, risolto dalle Sezioni Unite nel 2019.

Occorre ribadire che, secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (tra le tante Cass. 24502/2017).

Nella specie, il vizio denunciato esula dalle ipotesi in cui il sindacato di questa Corte è possibile, alla stregua del suesposto principio.

10. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €4.700,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 dicembre 2022.

La Presidente
Maria Acierno

